



COMUNE DI CALVENE

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.**

**ISTITUZIONE DELLA DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE
D'ORIGINE.**

INDICE

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART.3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

ART.4 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO

ART.5 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART.6 - INIZIATIVE COMUNALI

ART.7 - LOGO DE.CO

ART.8 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

ART.9 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

ART. 10 - PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

ART. 11 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

ART. 12 - NORME FINALI

ART. 13 - SANZIONI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Calvene.

2. Il Comune di Calvene, d'ora innanzi "Comune", ai sensi dell' art. 3 del T.U.O.E.L.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. ed i. ed ai sensi dell' art. 7, comma 2 dello Statuto comunale, individua tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla Legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro delle produzioni agro-alimentari De.Co. (Denominazione Comunale);

b) dell'individuazione di prodotti agro-alimentari che per le loro caratteristiche tipiche e tradizionali siano meritevoli di riconoscimento protettivo;

c) della promozione e sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio;

d) della ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) del rilascio di un riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale d'Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

ART. 2 -- DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune; inoltre attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

4. Con la DE.CO. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.

ART. 3 -- ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro denominato Registro De.Co. – Denominazione Comunale d'Origine, per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

ART. 4 -- ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco.

4. La Commissione è composta da un numero minimo di cinque membri:

- presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale;
- un responsabile della Pro-Loce, laddove presente;
- soggetti individuati dal Sindaco o dalla Giunta fra tecnici, esperti e responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per il paese.

5. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 5 nell'ambito del Comune, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti.

8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART.5 -- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Gli adempimenti dal presente regolamento sono di competenza dell'unità organizzativa a cui sono attribuite le competenze in materia di Attività Produttive.

ART.6 -- INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.Co., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

ART. 7 -- LOGO DE.CO

1. L'utilizzo del logo DE.CO consente di contraddistinguere e riconoscere chiaramente:

- i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 6
- l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co..

2. Il Comune adotta il logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da ANCI.

3. Il soggetto promotore della De.Co. ha facoltà di adottare un logo di sua fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto.

ART.8 -- LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

ART.9 -- PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla Legge.

ART. 10 -- PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del servizio competente.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

ART. 11 -- UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

4. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

ART.12 -- NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

ART.13 -- SANZIONI

1. Per le violazioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.O.E.LL., secondo le modalità stabilite dall'art.16 della Legge 689/1981.